REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA

Seconda Sezione Civile

Il giudice, dr. Corrado Cartoni,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nelle cause civili di primo grado riunite, iscritte al n. 1973 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012, al n. 52246 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014 ed al n. 84203 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, poste in decisione all'udienza del 22.7.2021, e vertenti

tra

"Acqualatina S.p.a.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Lazio n. 9, presso lo studio degli Avv.ti Fabrizio Pietrosanti, Tommaso Paparo, Tiziana Ferrantini e Giancarlo Mascetti che lo rappresentano e difendono per procura in atti,

- attore -

 \mathbf{e}

"Consorzio di Bonifica del Sud Pontino", in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Gramsci n. 9, presso lo studio degli Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino che lo rappresentano e difendono per procura in atti,

- convenuto -

 \mathbf{e}

"Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino", in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Gramsci n. 9, presso lo



studio degli Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio Martino che lo rappresentano e difendono per procura in atti,

<u>- convenuto -</u>

e

"Consorzio di Bonifica Litorale Nord", in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via F.M. Tocci n. 50, presso lo studio dell'Avv. Carlo Visconti, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Armati per procura in atti,

<u>- convenuto -</u>

е

"Equitalia Sud S.p.a., Agente della Riscossione della Provincia di Latina", in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'Avv. Stefania Di Stefani che lo rappresenta e difende per procura in atti,

- convenuto -

e

"Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Lazio Meridionale - Latina", in persona del legale rappresentante pro-tempore,

<u>- convenuto - contumace -</u>

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, "Acqualatina S.p.a." conveniva in giudizio il "Consorzio di Bonifica del Sud Pontino", il "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino", il "Consorzio di Bonifica Pratica di Mare", oggi "Consorzio di Bonifica Litorale Nord", "Equitalia Sud S.p.a., Agente della Riscossione della Provincia di Latina" e la "Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Lazio Meridionale - Latina", per ottenere, previa declaratoria della illegittima iscrizione a ruolo e delle cartelle di pagamento per complessivi euro 8.240.280,89 (Agro



Firmato Da: CORRADO CARTONI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 691d14afbf3ee4a5

Sentenza n. 1031/2022 pubbl. il 24/01/2022 RG n. 1973/2012 Repert. n. 1298/2022 del 24/01/2022

Pontino), euro 1.736.797,28 (Sud Pontino) ed euro 1.209.597,46 (Pratica di Mare) e del non utilizzo delle opere e dei canali gestiti dal "Consorzio di Bonifica Pratica di Mare", l'accertamento che il canone dovuto è di euro 359.980,00 per "Agro Pontino", di euro 36.834,84 per "Sud Pontino" e pari a zero per "Pratica di Mare", la declaratoria della nullità parziale ex artt. 1418, 1° comma, e 1419, 2° comma, c.c. della convenzione d'uso sottoscritta in data 29.9.2008 tra la "Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Lazio Meridionale - Latina" e ciascun consorzio di bonifica convenuto nelle clausole in cui indica un canone diverso e maggiore, ovvero del suo annullamento ex art. 1429, n. 4, c.c., della inopponibilità della convenzione stessa ad "Acqualatina S.p.a." e della insussistenza di crediti, con nullità ex artt. 1971 e 1972 c.c. degli accordi transattivi di rateizzazione tra "Acqualatina S.p.a." ed i consorzi di bonifica, con condanna dei consorzi al pagamento dei maggiori importi percepiti e non dovuti ed al risarcimento del danno, nonché la condanna di "Equitalia Sud S.p.a., Agente della Riscossione della Provincia di Latina" al rimborso della somma di euro 647.357,06 pretesa e ricevuta come aggio di riscossione, oltre interessi legali.

La società attrice esponeva di essere uno dei gestori del servizio integrato idrico presenti nell'"Ambito Territoriale Ottimale Interprovinciale n. 4, Lazio Meridionale - Latina" (ATO 4), giusta convenzione stipulata in data 2.8.2002; che nelle successive convenzioni del 29.9.2008 era previsto un canone annuo in favore del "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino" di euro 1.516.007,58, del "Consorzio di Bonifica Sud Pontino" di euro 320.693,92 e del "Consorzio di Bonifica Pratica di Mare" di euro 220.987,25; che tali convenzioni non sono mai state recepite da "Acqualatina S.p.a.", rimasta rispetto alle stesse soggetto terzo; che, nonostante ciò, i canoni erano iscritti a ruolo e dati in esecuzione coattiva ad "Equitalia", per un totale di euro 10.275.208,76; di aver impugnato le convenzioni e le relative delibere della giunta regionale davanti al TAR Lazio, Sezione di



Latina, nonchè i ruoli e le relative cartelle di pagamento davanti al giudice tributario; che i crediti erano portati ad esecuzione con atti di pignoramento presso terzi; che, stipulati accordi di rateizzazione, al 31.12.2011 erogava la complessiva somma di euro 6.266.449,79, mentre la somma da corrispondere era di euro 1.984.072,95; che le convenzioni d'uso del 2008-2010 non erano rinnovate; che erroneamente le convenzioni del 2008 ritenevano che si realizzasse una mera sostituzione di debitori, nel senso che all'insieme dei proprietari delle aree urbane esenti dal pagamento del contributo di bonifica si sostituisce il gestore del servizio idrico integrato; che, invece, la sentenza n. 982 del 28.11.2011 del Tar Lazio prevedeva che il canone deve essere posto a corrispettivo del servizio di ricezione ed essere commisurato al beneficio diretto che il gestore ottiene attraverso quell'uso, atteso che la prestazione del Consorzio è remunerata dal canone; che, dunque, il canone non è rappresentato dal costo totale di manutenzione delle opere interne alle aree facenti parte del comprensorio di bonifica, ma dalla quantità e portata di scarichi del gestore nei canali consortili, quale prestazione del Consorzio di Bonifica in favore del gestore remunerata dal canone; che, dunque, la determinazione del canone prevista nelle convenzioni era errata e contraria a norma imperativa; di aver pagato canoni superiori a quelli dovuti, in violazione del principio di corrispettività ex art. 36 della legge regionale n. 53/1998; che le convenzioni del 29.9.2008 dovevano considerarsi nulle ex artt. 1418, primo comma, e 1419, secondo comma, c.c. per contrarietà a norma imperativa, ovvero annullabili per errore di diritto ex art. 1429 n. 4 c.c.; che, in ogni caso, le suddette convenzioni erano inopponibili ad "Acqualatina"; che le convenzioni scadevano in data 31.12.2010; che gli accordi di rateizzazione dovevano considerarsi nulli ex art. 1972, c.c., ovvero annullabili ex art. 1971 c.c.; che i Consorzi non vantavano alcun credito verso "Acqualatina"; che gli stessi dovevano restituire le somme percepite in eccesso e che "Equitalia" era tenuta alla restituzione della somma di euro



647.357,06 corrisposta come aggio di riscossione e non dovuta per la illegittimità della attività di esazione.

Si costituivano il "Consorzio di Bonifica del Sud Pontino", il "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino" ed il "Consorzio di Bonifica Pratica di Mare", eccependo il difetto di giurisdizione in ordine alle delibere della Giunta Regionale del Lazio di approvazione degli schemi di convenzione tipo ex art. 36, 3° comma, legge regionale n. 53/1998 ed in ordine ai criteri di determinazione del canone, l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Latina e la litispendenza e continenza con giudizi pendenti davanti al Tribunale di Latina ed al Tribunale di Roma; che il canone era commisurato al beneficio effettivo conseguito per l'utilizzo dei canali e delle opere di bonifica del Consorzio; che non sussisteva alcuna causa di nullità o di annullamento delle convenzioni del 29.9.2008; che il gestore deve necessariamente partecipare alle spese per l'efficienza ed il funzionamento dell'intera rete idraulica; che le suddette convenzioni costituivano parte integrante della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, come prevede l'art. 36, 5° comma, della legge regionale n. 53/1998; che le convenzioni scadute in data 31.12.2010 erano sottoposte a tacito rinnovo e che non vi era alcuna nullità o annullabilità degli atti transattivi.

Si costituiva anche "Equitalia Sud S.p.a., Agente della Riscossione della Provincia di Latina", rilevando la necessità di sospendere il processo ex art. 295 c.p.c., stante la pendenza di giudizi tesi ad accertare la illegittimità delle iscrizioni a ruolo dei canoni dovuti, la correttezza della procedura di riscossione ed il difetto di legittimazione passiva, mentre la "Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Lazio Meridionale - Latina" restava contumace.

Il giudizio era sospeso per ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, a seguito del quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con ordinanza n. 7178 del 26.3.2014 dichiaravano la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.



Con ordinanze del 30.1.2015 e del 5.12.2019 erano riuniti al presente giudizio i giudizi r.g. n. 52246/2014 e n. 84203/2016.

Il giudizio r.g. n. 52246/14 era riassunto davanti a questo Tribunale a seguito della declaratoria della continenza ex art. 39, 2° comma, c.p.c. con sentenza del Tribunale di Latina n. 1479/14 e relativo ad opposizione a decreto ingiuntivo n. 19/2013 da parte di "Acqualatina S.p.a." emesso in favore del "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino" per euro 4.949.072,92 per residuo pagamento dei canoni ex art. 36 legge regionale n. 53/1988 per gli anni dal 2006 al primo semestre del 2012.

In quella sede "Acqualatina" eccepiva l'assenza di titolo per le richieste di pagamento fino al 31.12.2010 e per gli anni 2011 e 2012, il mancato rispetto della clausola compromissoria, la inefficacia degli accordi di rateizzazione e la nullità del decreto ingiuntivo per la continenza con il giudizio r.g. n. 1973/2012.

Il giudizio r.g. n. 84203/2016 era riassunto davanti a questo Tribunale a seguito della declaratoria della continenza ex art. 39, 2° comma, c.p.c. con sentenza del Tribunale di Latina n. 2071/16 e relativo ad opposizione a decreto ingiuntivo n. 1927/2014 da parte di "Acqualatina S.p.a." emesso in favore del "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino" per euro 812.386,70 per residuo pagamento dei canoni ex art. 36 legge regionale n. 53/1988 per il secondo semestre del 2012.

In quella sede "Acqualatina" eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per la continenza con il giudizio r.g. n. 1973/2012, la competenza arbitrale e la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio r.g. n. 1973/2012.

All'udienza del 22.7.2021 parte attrice concludeva per la declaratoria della illegittima iscrizione a ruolo e delle cartelle di pagamento, per l'accertamento che il canone dovuto è di euro 359.980,00 per "Agro Pontino", di euro 36.834,84 per "Sud Pontino" e pari a zero per "Pratica di Mare", per la declaratoria della nullità



Firmato Da: CORRADO CARTONI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 691d14afbf3ee4a5

Sentenza n. 1031/2022 pubbl. il 24/01/2022 RG n. 1973/2012 Repert. n. 1298/2022 del 24/01/2022

parziale ex artt. 1418, 1° comma, e 1419, 2° comma, c.c. della convenzione d'uso sottoscritta in data 29.9.2008, ovvero per il suo annullamento ex art. 1429, n. 4, c.c., per l'inopponibilità della convenzione, per la insussistenza di crediti, con declaratoria della nullità ex artt. 1971 e 1972 c.c. degli accordi transattivi di rateizzazione, per la condanna dei Consorzi al pagamento dei maggiori importi percepiti e non dovuti ed al risarcimento del danno, per la inammissibilità di domande per canoni successivi a quelli già richiesti, nonché per la condanna di "Equitalia Sud S.p.a., Agente della Riscossione della Provincia di Latina" al rimborso della somma di euro 647.357,06 oltre interessi legali, i Consorzi convenuti concludevano per il difetto di giurisdizione, l'incompetenza per territorio, la continenza ex art. 39 c.p.c. e per il rigetto delle domande di parte attrice, il "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino" anche per la declaratoria che il canone dovuto è pari ad euro 1.516.007,58, oltre aggiornamento al tasso di inflazione programmato, e per la condanna ex art. 96 c.p.c., nonchè il "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino" ed il "Consorzio di Bonifica del Sud Pontino" per l'accertamento della validità della convenzione del 29.9.2008 e degli accordi transattivi, per la opponibilità della Convenzione ad "Acqualatina S.p.a." e per la declaratoria del pagamento parziale delle somme dovute, rispettivamente, di euro 5.001.425,68 e di euro 2.278.086,71 al 23.1.2019, mentre "Equitalia Sud S.p.a., Agente della Riscossione della Provincia di Latina" concludeva per la sospensione ex art. 295 c.p.c., il difetto di legittimazione passiva ed il rigetto di ogni pretesa avanzata nei suoi confronti.

In relazione al giudizio riunito r.g. n. 52246/14 il "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino" concludeva per la legittimità delle convenzioni e degli accordi transattivi e per l'opponibilità delle convenzioni, per la condanna di "Acqualatina S.p.a." al pagamento delle somme ancora dovute per canoni al 30.6.2012 e delle ulteriori somme dovute fino ad oggi, oltre interessi legali, mentre in relazione al giudizio



riunito r.g. n. 84203/2016 il "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino" concludeva per la condanna di "Acqualatina S.p.a." al pagamento delle somme ancora dovute per canoni relativi al secondo semestre 2012 per euro 812.386,70 e delle ulteriori somme dovute fino ad oggi, oltre interessi legali.

Per questi due giudizi "Acqualatina S.p.a." concludeva per la declaratoria della competenza arbitrale e per il rigetto delle domande del Consorzio.

Nella stessa udienza giudice tratteneva la causa in decisione.

DIRITTO

La questione di giurisdizione è stata decisa da Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 26/03/2014, n. 7178, in base alla quale "La controversia relativa ai canoni dovuti ai consorzi di bonifica dal gestore del servizio idrico integrato, quali corrispettivi del beneficio ottenuto dal recapito nei canali degli scarichi degli immobili dell'area urbana, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Il canone dovuto dal gestore, e specularmente recuperato dagli utenti finali con riscossione di quote secondo apposita tariffa, si atteggia certamente quale corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, la cui obbligatorietà per l'utente finale trae origine non dall'atto impositivo, ma dai livelli distinti di una contrattazione che, se pur imposta dalla legge, resta espressiva, nei suoi contenuti, dell'autonomia negoziale".

Anche l'eccezione di incompetenza per territorio è rigettata, atteso l'art. 33 c.p.c., in deroga alla competenza territoriale cosiddetta semplice, consente il cumulo delle cause contro più persone presso il giudice del foro generale di uno dei convenuti purchè ricorra, come nel caso in esame, una connessione per l'oggetto o per il titolo.

L'attore ha, comunque, correttamente adito il presente Tribunale, avendo uno dei convenuti, "Equitalia Sud S.p.a., Agente della Riscossione della Provincia di Latina", la propria sede legale in Roma.



Per quanto concerne le eccezioni di continenza e di litispendenza, si osserva che i giudizi r.g. n. 6782/11, n. 6783/11 e n. 6784/11, tutti pendenti davanti al Tribunale di Latina, per quanto esposto dal "Consorzio di Bonifica del Sud Pontino", riguardano la riscossione coattiva dei canoni e la natura tributaria o meno del canone stesso, dunque non vi è alcuna identità di giudizio integrante la litispendenza.

Non è neanche ravvisabile una continenza ex art. 39, 2° comma, c.p.c., ovvero di sospensione ex art. 295 c.p.c., con la domanda avanzata nel presente giudizio nei confronti di "Equitalia Sud S.p.a., Agente della Riscossione della Provincia di Latina", la quale ha ad oggetto il rimborso di somme ricevute come aggio di riscossione, e ciò è da dirsi anche per la causa r.g. n. 71378/11 pendente davanti al Tribunale di Roma, dove la questione non è di continenza, bensì di riunione trattandosi del medesimo ufficio giudiziario, e le cause r.g. n. 6779/11 e n. 6781/11, sempre concernenti la riscossione coattiva dei canoni e la natura tributaria dello stesso.

La continenza con tutte queste cause non sussiste neanche per le domande avanzate nei confronti dei Consorzi, chiedendo in questa sede parte attrice la specifica determinazione del canone, la declaratoria dell'invalidità delle convenzioni d'uso e delle successive rateizzazioni, nonchè la condanna dei consorzi stessi al pagamento dei maggiori importi percepiti e non dovuti ed al risarcimento del danno.

Per le stesse ragioni non può essere accolta neanche l'eccezione di continenza sollevata dal "Consorzio di Bonifica Litorale Nord" in relazione al giudizio r.g. n. 7346/11, sempre pendente davanti al Tribunale di Latina, giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., dove vi è stata anche una rinunzia parziale ad alcune domande da parte di "Acqualatina".

Nel merito, l'art. 36 della legge regionale 11/12/1998, n. 53, nel testo vigente all'epoca dei fatti, al 3° comma prevede che "Le autorità d'ambito di cui alla L.R.



n. 6/1996 debbono stipulare con i consorzi di bonifica interessati apposite convenzioni regolanti i rapporti relativi ai servizi di cui al comma 2 e stabiliscono, in particolare, i canoni dovuti in relazione al beneficio diretto ottenuto nella gestione del servizio idrico integrato. Le convenzioni sono stipulate sulla base delle convenzioni-tipo approvate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 40", mentre al 5° comma stabilisce che "Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 3 fanno parte integrante delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 9 della L.R. n. 6 del 1996 ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa per il servizio idrico integrato".

Ne consegue che la convenzione del 2.8.2002 conclusa da "Acqualatina S.p.a." con la "Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Lazio Meridionale - Latina" ai sensi della legge regionale n. 6 del 1996 è integrata "ex lege" dalle convenzioni stipulate con i Consorzi di Bonifica, e, dunque, oltre a costituire parte integrante della convenzione stipulata dal gestore del servizio idrico integrato, è, per specifica disposizione legislativa, opponibile al gestore stesso.

Per quanto concerne la determinazione del canone, l'art. 8) della convenzione conclusa dai Consorzi di Bonifica in data 29.9.2008 prevede proprio "Il beneficio diretto ottenuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato", calcolato "per la manutenzione dei corsi d'acqua, dei canali, degli impianti e delle strutture di bonifica utilizzati dal soggetto gestore e determinato con specifiche analisi effettuate su documenti tecnico-estimativi con riferimento alla Tariffa regionale dei prezzi".

La determinazione del canone di cui alla convenzione, dunque, non costituisce una mera sostituzione di debitori, nel senso di sostituire all'insieme dei proprietari delle aree urbane esenti dal pagamento del contributo di bonifica il gestore del servizio idrico integrato, ma è del tutto conforme al dettato normativo, prevedendo il



criterio del beneficio diretto e quello della sopportazione dei costi per la gestione dei canali e delle strutture di bonifica.

Infatti, il 2° comma dell'art. 36) della legge regionale n. 53/98 prevede che "I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla L.R. n. 6 del 1996 che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 3".

Sul punto non può ritenersi che il canone dovrebbe tenere conto del fatto che le tratte dei canali interessate dagli scarichi idrici siano meno di un quarto del totale, poiché il dato normativo opera riferimento all'interezza delle strutture e dei canali e, del resto, non potrebbe essere altrimenti dovendo i canali e le opere stesse, per la loro funzionalità ed efficienza, essere considerati nella totalità.

Risulta, dunque, del tutto rispettato il principio di proporzionalità stabilito a livello regionale e non vi è alcuna violazione di norma imperativa, né, conseguentemente, cause di nullità o di annullabilità delle convenzioni e dei successivi accordi transattivi, riguardanti comunque la sorte capitale dovuta ed a prescindere dallo strumento esecutivo utilizzato, come vedremo illegittimo.

Non osta a questa conclusione l'art. 166, 3° comma, del d.l.vo n. 152 del 3.4.2006, il quale prevede che "Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo,



provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata".

In primo luogo, il richiamo all'art. 166 d.l.vo n. 152/2006 ad opera dell'art. dell'art. 36, 2° comma, della legge regionale n. 53/98 è stato operato solo a seguito della modifica ex art. 7, comma 24, lettera b), L.R. 27 dicembre 2019, n. 28, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge.

Inoltre, il rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato, che usa le strutture dei consorzi, con i consorzi stessi è disciplinato da normativa speciale, che è proprio quella di cui all'art. 36 della legge regionale n. 53 del 1998, ponendosi rispetto ad essa il suddetto art. 166 d.l.vo n. 152/2006 come norma generale, come del resto statuito dal Tar Lazio, sezione Latina, n. 982 del 28.11.2011.

Il richiamo contenuto nella legge regionale all'art. 166 d.lvo n. 152/2006, dunque, deve ritenersi comunque riferito al generale obbligo di contribuzione alle spese del consorzio, ma non al suo criterio di determinazione, contenuto invece nella legge regionale costituente norma non incompatibile, prevedendo comunque un criterio di determinazione del canone alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, ma speciale.

La legittimità dei criteri di determinazione del canone fissati nella convenzione, i quali dunque esulano dalla portata di acqua scaricata e che devono essere rapportati ai costi del consorzio di bonifica avendo riguardo all'interezza della rete idraulica, è stata ribadita da T.A.R. Lazio Roma, Sez. I quater, Sent., (data ud. 16/05/2017) 24/05/2017, n. 6154, il quale, nel richiamare le argomentazioni svolte proprio dal T.A.R. Latina con la sentenza n. 892/2011, dove erano peraltro impugnate la delibera G.R. Lazio n. 146 del 22 marzo 2006 e la delibera G.R. Lazio n. 692 del 26 settembre 2008, ha precisato che "il "Il T.A.R. Latina - alle cui ampie argomentazioni per brevità si rinvia - ha ritenuto che il provvedimento ivi



impugnato (la delibera G.R. Lazio n. 146 del 22 marzo 2006 che rappresenta l'ossatura, di cui il provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe rappresenta una semplice integrazione, priva di valenza sostitutiva) costituisce una puntuale attuazione delle previsioni dell'art. 36 L.R. n. 53 del 1998", che "Il Collegio condivide la ricostruzione ivi contenuta, secondo cui l'art. 36, nel presupposto che il gestore del Servizio Idrico Integrato trae indiscutibilmente un vantaggio dall'uso delle strutture dei Consorzi come recapito degli scarichi di propria competenza (in cui confluiscono anche le acque meteoriche, dato che nel Lazio le reti fognarie hanno carattere misto), prevede che, a fronte di questo vantaggio, sia dovuto a carico del gestore un corrispettivo che è commisurato al beneficio diretto che il medesimo ottiene attraverso quell'uso", che questo beneficio diretto consiste "nel poter scaricare l'acqua proveniente dalle aree urbane nei canali di bonifica, che "il canone è rapportato ai costi sostenuti dal Consorzio di Bonifica per garantire l'efficienza della rete idraulica", che "In altri termini, la Delib.G.R. n. 692 del 26 settembre 2008, che ha modificato parzialmente la Convenzione tipo di cui alla D.G.R. n. 146 del 22 marzo 2006, si riferisce, proprio come la delibera modificata, al problema dei rapporti tra Autorità d'Ambito, gestore del servizio e Consorzi di bonifica e dà attuazione al principio secondo cui - allorchè le strutture dei Consorzi di bonifica siano utilizzate come recapito per acque provenienti da scarichi di competenza del Servizio Idrico Integrato - il relativo onere non resta a carico dei Consorzi, ma è posto a carico del gestore del servizio, che usufruisce di una prestazione da parte di questi ultimi, la quale viene remunerata dal canone in contestazione" e che "la sola ed unica normativa che disciplina nello specifico i rapporti tra i Consorzi di Bonifica e l'Organizzazione del Servizio Idrico Integrato sul territorio regionale, è quella dettata dall'art 36 L.R. n. 53 del 1998; quanto all'art. 166 D.Lgs. n. 152 del 2006, si tratta di una disposizione estranea alla materia all'esame, essendo il rapporto, tra il gestore del servizio idrico integrato che



usi le strutture dei consorzi di bonifica e questi ultimi, disciplinato da una normativa speciale, cioè dall'art. 36 L.R. n. 53 del 1998".

La disciplina della fattispecie in base alla normativa di settore regionale e non secondo l'art. 166 del d.l.vo n. 152/2006 è confermata da Cass. civ., Sez. Unite, Ord., (data ud. 08/03/2011) 29/03/2011, n. 7101, secondo la quale "E la stessa normativa prevede che la contribuzione venga assolta mediante il versamento di canoni, e che detti canoni siano determinati all'esito di un triplice livello di normazione: quella regionale avente natura di normativa quadro, afferente convenzioni tipo approvate con delibera di Giunta, quella attuativa - negoziale consistente in convenzioni tra Autorità d'ambito e consorzi di bonifica aventi ad oggetto procedimenti determinativi e misura dei canoni (in questa sede regionale indicata come ragguagliata al "beneficio diretto ottenuto nella gestione del s.i.i.") ed infine quella tra Autorità d'Ambito e gestore del S.I.I., (che attua verso il Consorzio la promessa di obbligazione del fatto solutorio del terzo gestore del S.I.I.)" e ribadita da Cass. civ., Sez. Unite, Ord., (data ud. 11/03/2014) 26/03/2014, n. 7178 e da Cass. civ., Sez. Unite, Ord., (data ud. 07/02/2017) 20/02/2017, n. 4309.

Il richiamo operato da parte attrice a Cons. Stato, Sez. II, Sent., (data ud. 23/06/2020) 28/08/2020, n. 5279, pronuncia che ha confermato Tar Latina n. 982/11, non sposta i termini della questione, sia perché nel sottolineare che "In ogni caso - anche a prescindere dalla condivisibilità del rilievo comunque fatto dal Tar su questo rapporto fra fonte normativa regionale e fonte normativa statale - il relativo assunto d'appello, secondo il quale la materia disciplinata dalla impugnata Delib. n. 146 del 22 marzo 2006, di approvazione della Convenzione-tipo doveva intendersi disciplinata dall'art. 166 del D.Lgs. n. 152 del 2006 risulta privo di rilievo per l'appellante" la sentenza non entra nel merito dello specifico problema, sia perché nello statuire che "il richiamo, fatto dalla delibera contestata, al



versamento al Consorzio di un canone commisurato "al beneficio ottenuto dall'utilizzazione del sistema di opere e servizi di bonifica" (come previsto dall'art. 36, comma 2, della citata L.R. n. 53 del 1998 con rinvio all'art. 27 della legge statale 5 gennaio 1994, n. 36, cui è subentrato l'art. 166 del D.Lgs. n. 152 del 2006) non risulta più gravoso (e quindi fonte di maggior canone) del richiamo alla "portata di acqua scaricata" contenuto nell'invocato art. 166, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006; innovazione peraltro definita dalla stessa appellante, nel primo ricorso per motivi aggiunti, non fonte di maggior gravosità ma "lieve modifica del lessico"", il Consiglio di Stato, oltre a considerare uguali i due eventuali criteri di determinazione del canone, dunque uniformi tra loro, conferma che il beneficio dell'uso è proprio l'utilizzo delle opere del servizio di bonifica a prescindere dalla portata di acqua scaricata, poiché, si ribadisce, le opere di bonifica utilizzate devono essere considerate globalmente in una ottica di corrispettività delle prestazioni.

Dunque, la normativa applicabile è l'art. 36 della legge regionale n. 53/1998, il beneficio diretto è l'utilizzo della rete idraulica nella sua interezza ed il canone è rapportato non alla quantità di acqua scaricata o alla sola parte di rete idraulica utilizzata, ovvero al rapporto tra la portata di tali scarichi e la portata complessiva dei canali recettori, bensì ai costi sostenuti dal Consorzio di Bonifica per garantire l'efficienza della intera rete idraulica, dovendo considerarsi, ai fine del corretto funzionamento della struttura, la quale è ovviamente da considerarsi funzionalmente unica, le opere idrauliche nella loro interezza, dove, allora, il rapporto sinallagmatico è proprio rappresentato dall'uso della struttura idraulica considerata unitariamente, ivi compreso dunque il bacino di Pratica di Mare, da un lato, e, dall'altro, dai costi necessari alla sua efficienza, costi coperti dal canone. Il criterio di determinazione del canone contenuto nell'art. 8) delle convenzioni del 29.9.2008 è, dunque, da considerarsi corretto, con conseguente rigetto della



domanda di accertamento di un canone inferiore e della domanda di restituzione e di danno e contemporanea declaratoria della validità della convenzione del 29.9.2008 e degli accordi transattivi.

Il criterio previsto nelle convenzioni del 29.9.2008 è da applicarsi anche agli anni successivi, atteso che non sono state stipulate convenzioni successive di diverso contenuto e che l'art 4) delle convenzioni stesse prevede espressamente il tacito rinnovo, ciò a prescindere dall'art. 17, 7° comma, della Legge regionale 14/08/2017, n. 9, il quale ha previsto che "I gestori del servizio idrico integrato sono tenuti a versare ai consorzi di bonifica i canoni previsti nelle ultime convenzioni sottoscritte di cui all'articolo 36, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, fino all'approvazione dei nuovi piani di classifica delle spese consortili di cui all'articolo 36, comma 6, della medesima legge regionale".

Dunque, è ribadito a livello contrattuale la ultrattività delle convenzioni.

Né può ritenersi non contestata la circostanza che "Acqualatina" non abbia utilizzato canali consortili, del tutto contrastante con il fatto, documentato, che la stessa ha comunque pagato da anni somme ingenti a titolo di canone, cosa che dimostra l'utilizzo effettivo dei canali.

Per altro profilo, per quanto concerne le acque meteoriche e le acque nere, la già citata T.A.R. Lazio Roma, Sez. I quater, Sent., (data ud. 16/05/2017) 24/05/2017, n. 6154, ha precisato che "l'art. 36, nel presupposto che il gestore del Servizio Idrico Integrato trae indiscutibilmente un vantaggio dall'uso delle strutture dei Consorzi come recapito degli scarichi di propria competenza (in cui confluiscono anche le acque meteoriche, dato che nel Lazio le reti fognarie hanno carattere misto), prevede che, a fronte di questo vantaggio, sia dovuto a carico del gestore un



corrispettivo che è commisurato al beneficio diretto che il medesimo ottiene attraverso quell'uso".

Inoltre, sempre T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, Sent., (data ud. 20/10/2011) 28/11/2011, n. 982, sul punto ha chiarito che "Le argomentazioni della ricorrente sono infondate. Il provvedimento impugnato, infatti, costituisce una puntuale attuazione delle previsioni dell'articolo 36 della legge regionale; tale disposizione infatti stabilisce che i gestori del servizio idrico integrato che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti al versamento della tariffa per il servizio di pubblica fognatura sono obbligati al pagamento ai consorzi di un corrispettivo commisurato "al beneficio diretto ottenuto"; questo è quanto prevede lo schema allegato alla delibera n. 146 del 2006 impugnata" e che "D'altro lato la previsione dell'articolo 36 in questione è una logica conseguenza della previsione, contenuta nel medesimo articolo, che esenta dal contributo di bonifica riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all'obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura. In pratica l'articolo 36, nel presupposto che il gestore del servizio idrico integrato trae indiscutibilmente un vantaggio dall'uso delle strutture dei consorzi come recapito degli scarichi di propria competenza (in cui confluiscono anche le acque meteoriche dato che nel Lazio le reti fognarie hanno carattere misto), prevede che a fronte di questo vantaggio sia dovuto a carico del gestore un corrispettivo che è commisurato al beneficio diretto che il medesimo ottiene attraverso quell'uso".

Dunque, è irrilevante la circostanza che nei canali vi siano anche acque estranee agli scarichi del gestore, quali l'acqua meteorica e quella proveniente dalla



fognatura, poiché ciò che rileva ai fini del canone è sempre e comunque l'uso della struttura nella sua interezza.

Tutte le domande nei confronti dei Consorzi sono, dunque, rigettate, con l'ulteriore precisazione che i canoni sono quelli di cui alle convenzioni, vale a dire euro 1.516.007,58 per il "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino", euro 320.693,92 per il "Consorzio di Bonifica del Sud Pontino" ed euro 220.987,25 per il "Consorzio di Bonifica Litorale Nord" ed oggetto di specifica pattuizione contrattuale e che gli stessi Consorzi convenuti, eccetto, come vedremo, a seguito della riunione con i giudizi r.g. n. 52246/14 e n. 84203/2016, il "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino", non hanno avanzato in questa sede domanda di condanna al pagamento dei canoni residui.

In accoglimento della specifica domanda è dichiarato che il canone dovuto da "Acqualatina S.p.a." in favore del "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino" è pari ad euro 1.516.007,58, oltre aggiornamento al tasso di inflazione programmato.

In ordine, invece, alle domande di accertamento del pagamento parziale da parte di "Acqualatina" in favore del "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino", lo stesso è da quantificarsi, come da C.T.U. (prospetto pagamenti, pag. 39 della C.T.U.) e calcolando anche i pagamenti effettuati per lo stesso titolo ad "Equitalia" per un totale di euro 5.542.197,68, detratti i compensi in favore di "Equitalia" di euro 143.291,37, in euro 5.398.906,31 (5.542.197,68 - 143.291,37 = 5.398.906,31), mentre per il "Consorzio di Bonifica del Sud Pontino" è da quantificarsi, visto il riconoscimento da parte dello stesso Consorzio di somme maggiori di quelle accertate dalla C.T.U., in euro 2.278.086,71 al 23.1.2019

Per altro profilo è invece accertata la illegittimità della iscrizione a ruolo e di tutte cartelle di pagamento per complessivi euro 10.275.208,76 relative ai canoni dovuti ai Consorzi.



Ed invero, "In tema di consorzi di bonifica, i canoni dovuti per l'utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i comuni, che non possono qualificarsi appartenenti al consorzio per non essere proprietari dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, si distinguono dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari dei detti fondi, in quanto, mentre questi ultimi sono versati in adempimento di un'obbligazione tributaria determinata direttamente dal consorzio quale contributo "pro quota" dei consorziati alle spese di gestione dei canali e delle opere di miglioramento, per i primi la normativa regionale di dettaglio ne prevede la determinazione all'esito di una procedura negoziale tra il consorzio e l'utente; pertanto, le relative controversie non rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie ma restano devolute a quella del giudice ordinario" (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 05/12/2019, n. 31760). Così anche Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 20/02/2017, n. 4309.

Si veda anche la già citata Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 26/03/2014, n. 7178, in base alla quale "Il canone dovuto dal gestore, e specularmente recuperato dagli utenti finali con riscossione di quote secondo apposita tariffa, si atteggia certamente quale corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, la cui obbligatorietà per l'utente finale trae origine non dall'atto impositivo, ma dai livelli distinti di una contrattazione che, se pur imposta dalla legge, resta espressiva, nei suoi contenuti, dell'autonomia negoziale".

Trattasi, dunque, di credito di diritto privato e non poteva procedersi né all'iscrizione a ruolo, né alla riscossione coattiva ex d.p.r. n. 602/1973, mancando anche un titolo esecutivo, atteso che, riconoscendo ai Consorzi natura pubblicistica, l'attivazione della procedura di riscossione mediante ruolo di entrate di natura privatistica da parte dell'amministrazione impone, in ogni caso, che la procedura medesima sia preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo (Cass. civ. Sez. V



Sent., 03/03/2017, n. 5439; Cass. civ. Sez. III Ord., 29/08/2011, n. 17628), a nulla rilevando una specifica disposizione contrattuale di segno contrario prevista nell'art. 8) della convenzione di uso, essendo il canone, come già ampiamente precisato, non un contributo, ma una prestazione di carattere privatistico.

Per la relativa domanda di restituzione della somma di euro 647.357,06 versata a titolo di aggio, non può essere richiamato il d.l.vo n. 122 del 13.4.1999, riguardante sempre la riscossione coattiva, né può configurarsi il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore, atteso che è il soggetto che materialmente ha ricevuto le somme, dunque non dovute, a titolo aggio, circostanza non contesta, e, come tale, tenuto alla restituzione trattandosi di indebito ex art. 2033 c.c.

Né osta a questa conclusione la circostanza che la società attrice abbia aderito alla rateizzazione, la quale non impedisce la richiesta di restituzione di somme erroneamente pagate e non dovute, peraltro non relative alla sorte capitale, ma al compenso percepito da "Equitalia" per l'attività, illegittima, di riscossione.

Sulla somma da restituire di euro 647.357,06, non contestata nel suo importo, spettano gli interessi legali dalla domanda giudiziale, trattandosi di "accipiens" in buona fede, vele a dire dal 25.1.2012, data di notifica della citazione.

Per quanto concerne le domande di cui ai giudizi riuniti r.g. n. 52246/14 e n. 84203/2016, i relativi decreti ingiuntivi emessi in favore del "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino" per euro 4.949.072,92 per residuo pagamento dei canoni ex art. 36 legge regionale n. 53/1988 per gli anni dal 2006 al primo semestre del 2012 e per euro 812.386,70 per residuo pagamento dei canoni per il secondo semestre del 2012, sono stati correttamente revocati dal primo giudice in sede di declaratoria della continenza ex art. 39, 2° comma, c.p.c.

In entrambi i giudizi "Acqualatina" ha eccepito la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 14) della Convenzione, secondo la quale "Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in dipendenza della presente convenzione, non sospende le



obbligazioni assunte con il presente atto. Le parti esperiranno ogni tentativo di amichevole composizione e qualora non sia raggiunto verrà deferita al giudizio di una commissione appositamente nominata dalla Giunta Regionale".

Trattasi, dunque, di clausola compromissoria, avente ad oggetto "Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in dipendenza della presente convenzione", la quale ha effetto anche nei confronti di "Acqualatina".

Infatti, come già osservato, l'art. 36 della legge regionale 11/12/1998, n. 53, al 5° comma stabilisce che "Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 3 fanno parte integrante delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 9 della L.R. n. 6 del 1996 ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa per il servizio idrico integrato", dunque la convenzione del 29.9.2008, come già detto proprio per questo opponibile ad "Acqualatina", è parte integrante "ex lege" della convenzione ex art. 9 della L.R. n. 6 del 1996, e la convenzione tra i tre soggetti, Autorità D'Ambito, Gestore e Consorzio, è unica, il rapporto è unico ed è disciplinato dalle clausole previste in entrambe le convenzioni, ivi compreso il suddetto art. 14).

Per altro aspetto, non era necessaria la specifica approvazione per iscritto, atteso che la disciplina contenuta nell'art. 1341 c.c. si applica alle clausole contrattuali il cui contenuto sia stato predisposto unilateralmente da una sola delle parti, secondo una schema destinato a disciplinare in modo uniforme una pluralità di rapporti, mentre tale disposizione non trova applicazione quando il contratto, come è nella fattispecie, sia il frutto dell'accordo di due soggetti che trattano alla pari, dove si è in presenza di soggetti in posizione paritaria che nell'esercizio della loro libera autonomia negoziale stipulano il contratto, ovvero la convenzione.

Non osta all'operatività della clausola la circostanza che "Acqualatina" abbia intrapreso numerosi giudizi in violazione della clausola stessa, atteso che la clausola non preclude automaticamente l'iniziativa giudiziaria, essendo solo onere



della parte che intenda avvalersene eccepire la clausola compromissoria, come è accaduto nella fattispecie, eccezione tesa alla declaratoria di incompetenza dell'autorità giudiziaria adita.

In ordine alle domande di questo Consorzio di cui ai giudizi riuniti r.g. n. 52246/14 e n. 84203/2016 è dunque dichiarata la competenza arbitrale, con assorbimento di ogni altra questione o domanda avanzata in quei giudizi, ivi comprese quelle relative al canone del Comune di Sezze Romano ed alla inammissibilità della domanda per canoni ulteriori.

Infine è rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino" poiché non risulta che "Acqualatina" abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Per le spese processuali si precisa che "Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa" (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 10/07/2014, n. 15860. Così anche Cass. civ., Sez. III, 13/07/2006, n. 15954) e che il "Consorzio di Bonifica del Sud Pontino" ed il "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino" nel giudizio principale sono patrocinati dai medesimi difensori.

Inoltre, per la domanda di restituzione dell'aggio, rispetto alla quale è totalmente soccombente "Equitalia", il concessionario si è tuttavia limitato ad eseguire la richiesta, rivelatasi poi illegittima, dei Consorzi, applicando automaticamente l'aggio stesso.



Ciò premesso, per le domande di cui al giudizio r.g. n. 1973/2012 "Acqualatina S.p.a." è tenuta ex art. 91, primo comma, c.p.c. al pagamento delle spese della C.T.U. e dei due terzi delle spese processuali in favore del "Consorzio di Bonifica del Sud Pontino", del "Consorzio di Bonifica Litorale Nord" e del "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino", mentre la illegittima formazione del ruolo esecutivo, nell'interesse dei soggetti impositori e posta in essere da "Equitalia Sud S.p.a., Agente della Riscossione della Provincia di Latina", tenuta alla restituzione dell'aggio, dunque il comune interesse dei convenuti per questa domanda, determina la compensazione delle spese processuali nella restante misura di un terzo tra parte attrice ed i Consorzi e l'integrale compensazione delle spese processuali tra parte attrice ed "Equitalia".

La declaratoria della competenza arbitrale per le domande per canoni residui dal 2006 al 2012, dunque la mera pronuncia in rito, determina la compensazione integrale delle spese processuali tra il "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino" e parte attrice per i giudizi r.g. n. 52246/14 e n. 84203/2016.

Tutti i convenuti, inoltre, sono tenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice e relative al regolamento preventivo di giurisdizione.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando;

a) rigetta le eccezioni di difetto di giurisdizione, di incompetenza per territorio, di litispendenza, di continenza e di sospensione ex art. 295 c.p.c.; b) rigetta le domande di "Acqualatina S.p.a." di accertamento di una minore entità dei canoni, di declaratoria della nullità parziale ex artt. 1418, 1° comma, e 1419, 2° comma, c.c. o di annullamento ex art. 1429, n. 4, c.c., della convenzione d'uso sottoscritta in data 29.9.2008, di inopponibilità della convenzione stessa ad "Acqualatina S.p.a.", di insussistenza di crediti, di nullità ex artt. 1971 e 1972 c.c. degli accordi transattivi di rateizzazione e di condanna dei consorzi al pagamento dei maggiori



importi percepiti e non dovuti ed al risarcimento del danno; c) dichiara opponibile ad "Acqualatina S.p.a." la convenzione del 29.9.2008; d) accerta la validità della convenzione del 29.9.2008 e degli accordi transattivi; e) accerta che il canone dovuto da "Acqualatina S.p.a." in favore del "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino" è pari ad euro 1.516.007,58, oltre aggiornamento al tasso di inflazione programmato; f) accerta che i pagamenti effettuati da "Acqualatina S.p.a." in favore del "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino" sono pari ad euro 5.398.906,31; g) accerta che i pagamenti effettuati da "Acqualatina S.p.a." in favore del "Consorzio di Bonifica del Sud Pontino" sono pari ad euro 2.278.086,71 al 23.1.2019; h) accerta la illegittimità della iscrizione a ruolo e di tutte cartelle di pagamento; i) condanna "Equitalia Sud S.p.a., Agente della Riscossione della Provincia di Latina", in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di "Acqualatina S.p.a.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro 647.357,06, oltre interessi legali dal 25.1.2012; I) dichiara la competenza arbitrale in ordine alle domande del "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino" relative ai giudizi riuniti r.g. n. 52246/14 e n. 84203/2016; m) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. del "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino"; n) condanna "Acqualatina S.p.a.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del "Consorzio di Bonifica Litorale Nord", in persona del legale rappresentante pro-tempore, dei due terzi delle spese processuali, due terzi pari ad euro 35.980,00 per compensi ed euro 200,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa; o) condanna "Acqualatina S.p.a.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del "Consorzio di Bonifica del Sud Pontino", in persona del legale rappresentante protempore, e del "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino", in persona del legale rappresentante pro-tempore, dei due terzi delle spese processuali, due terzi pari ad euro 43.176,00 per compensi ed euro 200,00 per spese, oltre spese generali, iva e



cpa; p) compensa le spese processuali nella restante misura di un terzo tra i Consorzi ed "Acqualatina S.p.a."; q) compensa integralmente le spese processuali tra "Acqualatina S.p.a." ed "Equitalia Sud S.p.a., Agente della Riscossione della Provincia di Latina"; r) condanna "Acqualatina S.p.a.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese della C.T.U.; s) compensa integralmente le spese processuali dei giudizi r.g. n. 52246/14 e n. 84203/2016 tra "Acqualatina S.p.a." ed il "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino"; t) condanna il "Consorzio di Bonifica Litorale Nord", in persona del legale rappresentante protempore, il "Consorzio di Bonifica del Sud Pontino", in persona del legale rappresentante pro-tempore, il "Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino", in persona del legale rappresentante pro-tempore, la "Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Lazio Meridionale - Latina", in persona del legale rappresentante protempore, ed "Equitalia Sud S.p.a., Agente della Riscossione della Provincia di Latina", in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido in favore di "Acqualatina S.p.a.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese processuali relative al regolamento preventivo di giurisdizione che liquida in euro 9.000,00 per compensi ed euro 200,00 per spese, oltre spese generali, iva e c.p.a.

Roma, 23.1.2022

Il Giudice Dr. Corrado Cartoni

